

# Professionisti: guida ai costi deducibili dal reddito

Una delle domande più frequenti che si pongono i **professionisti** dopo aver aperto la partita Iva, riguarda i **costi deducibili** che possono portare in deduzione dal proprio reddito. Infatti, il Fisco ha stabilito delle regole ben precise per la **deduzione dei costi sostenuti dai professionisti** nell'esercizio della loro attività. Vediamo schematicamente quali sono i principali **costi** che un professionista può "**scaricare**", ovvero dedurre dal proprio reddito professionale, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il reddito dei professionisti

Il **reddito dei professionisti** è determinato secondo il c.d. "**principio di cassa**", secondo il quale concorrono alla formazione del **reddito** i **compensi incassati** e ed i **costi sostenuti** nello stesso periodo d'imposta. In base a questo criterio l'**articolo 54 del Tuir** (DPR n. 917/86), stabilisce che il reddito del professionista è determinato dalla differenza tra i compensi e le spese deducibili sostenute. Per ottenere il **minimo carico fiscale possibile**, è importante avere un'idea chiara di quelli che sono i principali costi deducibili dal reddito del professionista. Tali costi possono essere **interamente deducibili**, oppure, **deducibili solo parzialmente** se riferiti a beni ad uno promiscuo. Di seguito tutti i dettagli.

2

## **COSTI DEDUCIBILI INTERAMENTE**

Per il professionista sono **totalmente deducibili** dal reddito tutte le spese sostenute nell'esercizio della propria attività ed attinenti alla stessa, secondo il c.d. "**principio di inerenza**". Per verificare se un costo sostenuto rispetta il principio di inerenza, è necessario verificare se lo stesso è da imputare alla sfera personale o professionale del soggetto. Solo in questo secondo caso il costo diventa deducibile dal reddito e l'Iva sarà totalmente detraibile.

Esempi di costi deducibili interamente possono essere i seguenti:

- acquisto di libri e riviste professionali;
- acquisti di cancelleria, materiali di consumo e valori bollati;
- spese per lavoro dipendente e compensi occasionali corrisposti da terzi;
- utenze intestate allo studio professionale;

- premi relativi all'assicurazione professionale;
- acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'attività.

In ogni caso, tutte le **spese** sostenute devono essere **documentate** con **fattura, ricevuta fiscale**, scontrino fiscale "*parlante*" (con su scritto il vostro codice fiscale) o **scheda carburante**, in modo che siano correttamente intestate al soggetto che sostiene la spesa.

## **COSTI DEDUCIBILI PARZIALMENTE**

Accanto a spese completamente deducibili, che rispettano i principi di cassa e inerenza vi sono altre categorie di costi che i professionisti sostengono ma che il legislatore fiscale consente di **dedurre** soltanto in maniera **parziale**. Vediamo i casi principali:

### ***Beni immobili***

Per i beni immobili è necessario fare una distinzione. Se l'immobile ha **categoria catastale A/10** ed è acquistato **uso studio** la relativa deduzione, avverrà per il tramite delle quote di ammortamento annuali, se viene acquistato, mentre con i **canoni di affitto**, se condotto in locazione. In ogni caso sarà deducibile tutto il reddito.

Il discorso però cambia qualora si decida di destinare la propria **casa di abitazione** (categorie catastali da A/1 ad A/11, escluso l'A/10), a luogo di esercizio della propria attività. In questo caso, si parla di **utilizzo promiscuo dell'immobile**, nel quale verrà svolta l'attività professionale (di medico, commercialista, avvocato, geometra, ecc). I costi sostenuti per l'affitto o i costi di gestione dell'immobile saranno deducibili al 50% a condizione che l'immobile sia intestato al professionista. L'Iva è totalmente indetraibile.

### ***Autovetture***

Le spese per l'**autovettura** che riguardano i **costi di manutenzione** e la spesa per **acquisto di carburanti** (documentata con [scheda carburante](#)), sono deducibili al 20%. L'Iva, invece è detraibile al 40%. La quota annuale di ammortamento è sempre deducibile al 20% nei limiti del costo del bene nel **limite di € 18.075,99**.

Nel caso in cui l'autovettura sia acquistata in **leasing** la deducibilità dei canoni è subordinata al fatto che la durata del leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento ordinario previsto dai coefficienti fiscali (4 anni). Se, infine, l'auto viene acquisita tramite locazione i relativi canoni sono deducibili al 20% e fino al limite di €. 3.615,20 annui.

### **Telefoni cellulari**

I costi legati ai telefoni cellulari sono deducibili all'80% sia che riguardino l'**affitto**, la **locazione** o il **leasing** di telefonia mobile e fissa. Per questi costi il legislatore fiscale, in un certo senso forfettizza il costo, anche se il bene viene utilizzato esclusivamente per l'esercizio della professione. Naturalmente, i costi deducibili legati al contratto telefonico riguardano soltanto i contratti appositamente sottoscritti con partita Iva. Da un punto di vista Iva, la stessa è detraibile al 50% per le utenze da cellulare e al 100% per il traffico da telefono fisso.

### **Alberghi e ristoranti**

Sono costi deducibili anche quelli che riguardano le spese di **vitto e alloggio** ma al **75%** del loro ammontare, sempreché il totale delle spese sostenute nell'anno non sia maggiore del **2% dei compensi** percepiti nell'anno di imposta. Tali spese se sono documentate da fattura, l'Iva è totalmente detraibile, se documentate da ricevuta fiscale, ovviamente l'Iva è indetraibile. Attenzione: per essere considerate come spese di **vitto e alloggio** le spese devono essere totalmente riferite al professionista, e non anche ad altri soggetti.

### **Spese di rappresentanza**

Rientrano in questa categoria le spese per **viaggi turistici**, per **attività promozionali**, spese per **feste o ricevimenti, inaugurazioni, mostre e fiere**, etc. Ai sensi del Tuir, si tratta di costi deducibili soltanto se sono inerenti all'attività svolta dal professionista e nel **limite del 1% dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta. Per le spese di rappresentanza l'Iva è totalmente indetraibile.

### **Convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale**

Tutti i costi legati all'**aggiornamento professionale** (facoltativo ed obbligatorio) del professionista, come ad esempio la partecipazioni a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, sono **deducibili dal reddito professionale nel limite** del 50% del costo sostenuto (articolo, 54, comma 5, ultimo periodo del Tuir). L'Iva è detraibile al 100%.

## **IVA INDETRAIBILE**

Un ultimo aspetto che abbiamo ritenuto utile approfondire è quello legato all'**Iva indetraibile**, che il professionista sostiene, nel momento in cui effettua spese che, secondo le disposizioni di legge, non consentono la detrazione totale dell'imposta. Come abbiamo visto può essere il caso delle auto utilizzate promiscuamente o nel caso delle spese di rappresentanza. Ebbene, da un punto di vista delle imposte dirette i professionisti possono **dedurre completamente dal reddito l'Iva indetraibile**.

*Studio Commerciale Anguillesi Canale*